



SETTORE APPALTI E CONTRATTI

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L. 120/2020 E S.M.I. COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 (CONV. IN L. 108/2021). AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

1- PREMESSE

Città metropolitana di Milano intende aggiornare le modalità di iscrizione all'elenco aperto di soggetti qualificati da cui attingere al fine di costituire il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per le opere pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (conv. in L. 108/2021), costituito con Decreto Dirigenziale R.G. 3580/2022 del 10/05/2022.

Dalla data di pubblicazione del presente Avviso la candidatura dovrà essere presentata esclusivamente tramite l'Applicativo presente al seguente link: <https://elenchi.cittametropolitana.mi.it>, cliccando su "Accedi" della card Elenco CCT.

Le nuove modalità di iscrizione sono indicate all'art. 4 del presente Avviso e nell'Allegato A. Restano invariate le altre disposizioni che si riportano integralmente.

Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, si intende dismesso il precedente Elenco, pertanto i Professionisti ivi iscritti saranno invitati ad effettuare una nuova iscrizione sull'applicativo.

L'elenco sarà a disposizione di altre stazioni appaltanti e soggetti privati (come ad esempio l'operatore economico appaltatore dell'Ente), che, qualora lo ritengano opportuno, potranno utilizzarlo per le nomine di propria competenza, previa formale richiesta di consultazione dell'elenco da inviare via PEC all'indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it all'attenzione del Settore Appalti e Contratti.

Per informazioni dettagliate sui requisiti, sulle modalità di costituzione e nomina, sul funzionamento del CCT e compenso si rimanda alle Linee Guida adottate con Decreto del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile (MIMS) del 17 gennaio 2022 (pubblicate sulla G.U.R.I. n. n.55 del 7-3-2022) e agli "Indirizzi applicativi per l'istituzione dell'elenco dei soggetti qualificati per la designazione a componenti del collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 6 della l. 120/2020 e s.m.i. e modalità operative per la nomina del CCT" (di seguito anche "Indirizzi applicativi"), approvati con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 57/2022 del 29/03/2022.

Tale Decreto sindacale è pubblicato sul sito istituzionale di Città Metropolitana di Milano - Amministrazione Trasparente - Sezione "Atti generali sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti" ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 33/2013.

2- STRUTTURA DELL'ELENCO

L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- A. Profilo attinente al settore dell'Ingegneria;
- B. Profilo attinente al settore dell'Architettura;
- C. Profilo attinente al settore Giuridico;
- D. Profilo attinente al settore Economico.

3- SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco dei soggetti qualificati per la nomina a componenti del Collegio Consultivo Tecnico i soggetti in possesso dei requisiti reputazionali, di onorabilità e di professionalità indicati agli artt. 3 e 4.a) degli Indirizzi applicativi. Ai fini dell'iscrizione per ricoprire anche il ruolo di Presidente, è obbligatorio anche il possesso dei requisiti indicati all'art. 4.b) dei suddetti Indirizzi applicativi.

Si riportano di seguito i suddetti requisiti:

A. Requisiti reputazionali e di onorabilità per l'iscrizione

Fermo quanto previsto dall'art. 812 del codice di procedura civile, non possono essere iscritti all'elenco, né far parte del Collegio Consultivo Tecnico, coloro che:

- a) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346- bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
- d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648- ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di

reclusione per delitto non colposo;

- g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere iscritti all'elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

B. Casi di incompatibilità dei membri e del presidente

Al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti designati o nominati dovranno rilasciare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 una dichiarazione relativa all'inesistenza di cause d'incompatibilità, astensione, conflitto di interesse, che dovranno persistere per tutta la durata dell'incarico.

In particolare, non può assumere l'incarico di componente o di presidente del CCT, colui che:

- a) Ricade tra le cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
- b) Ha svolto o svolge per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
- c) Ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- d) Si trova in una delle ipotesi di «conflitto di interesse» di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- e) Non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- f) Ricade in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76/2020.

Non può ricoprire l'incarico di **presidente** del CCT, in considerazione della necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, colui che rientri in uno dei casi sopra indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricsuazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815 del codice di procedura civile.

Inoltre, non può essere nominato componente o presidente del CCT il **dipendente pubblico** che:

- non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;
- ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

È incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

L'inesistenza delle cause d'incompatibilità di cui all'art. 3.b) degli Indirizzi Applicativi dovrà essere nuovamente dichiarata al momento dell'accettazione dell'incarico.

C. Requisiti di professionalità

Sono ammessi all'iscrizione in elenco in una delle sezioni A, B, C o D di riferimento coloro che possiedono i seguenti requisiti.

1) Requisiti dei componenti

1) gli ingegneri e architetti, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario, di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di commissario di gara, di supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee;
- dottorato di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

2) i giuristi devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni; oppure essere magistrato ordinario, amministrativo o contabile; oppure essere avvocato dello Stato; oppure essere Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni; oppure dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; oppure componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; oppure professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per i suddetti profili è richiesta altresì una significativa esperienza di almeno dieci anni documentabile di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, o di collaudatore tecnico-amministrativo, o di componente di commissione per l'accordo bonario, o di commissario di

gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, oppure di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria;

- aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

3) gli economisti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara, di supporto al responsabile del procedimento, nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria; oppure con significativa esperienza negli incarichi di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; oppure di dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; oppure di componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; oppure di professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche;
- aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

2) Requisiti del presidente

Possono essere nominati presidenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati di seguito:

a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;

b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci

anni;

c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

4- MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- **Utilizzo dell'applicativo**

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso l'Applicativo online presente al seguente link: <https://elenchi.cittametropolitana.mi.it>, cliccando su "Accedi" della card Elenco CCT seguendo la procedura indicata nell'Allegato A.

Per chiarimenti relativi ai requisiti di iscrizione e alle modalità di funzionamento dell'elenco, è disponibile l'indirizzo cct@cittametropolitana.milano.it. Per chiarimenti relativi alle modalità di funzionamento dell'applicativo, è disponibile l'indirizzo inline.infrastrutture@cittametropolitana.mi.it.

Non è prevista una scadenza per la presentazione della domanda.

Ciascuna domanda inviata avrà un codice identificativo univoco, pertanto nel caso un professionista voglia inviare una nuova domanda, quest'ultima andrà a sostituire la precedente.

Non saranno accettate domande pervenute con modalità differente da quella sopraindicata.

- **Documenti da allegare**

- la Domanda generata dall'applicativo;
- il Curriculum vitae professionale, in formato europeo, con evidenza delle esperienze pertinenti con quelle richieste dal presente Avviso;
- (*facoltativi*) altri documenti (es. certificazioni);

È obbligatoria la firma digitale della domanda e dei suoi allegati. Il sistema non permetterà di inviare domande di candidatura e allegati non firmate digitalmente.

5- FORMAZIONE DELL'ELENCO

L'elenco per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico è sempre aperto, pertanto ciascun soggetto interessato potrà presentare la propria domanda di iscrizione in qualsiasi momento.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, prorogabile fino a 90 giorni in caso di ricezione di un alto numero di domande, l'Ente, verificata la regolarità formale della documentazione pervenuta, procederà con il tempestivo inserimento del soggetto nell'Elenco.

La pubblicazione delle domande idonee avverrà in tempo reale a seguito di valutazione dei funzionari della CMM.

L'Elenco dei professionisti, sempre aggiornato, sarà pubblicato sul sito dell'Amministrazione al link <https://elenchi.cittametropolitana.mi.it/eleapp/elenco-pubblico>.

6- AGGIORNAMENTO

È onere di ciascun soggetto iscritto all'elenco comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali variazioni intervenute nei propri dati identificativi e/o nel possesso dei requisiti richiesti.

7- CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti di cui sopra sono verificate da parte dell'amministrazione che utilizza l'elenco per individuare e nominare il proprio rappresentante nel Collegio.

Il controllo sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 degli Indirizzi applicativi e sopra richiamati è effettuato prima di procedere alla nomina formale da parte dall'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera.

Nel caso in cui la Città metropolitana di Milano debba procedere alla nomina del componente/di componenti del CCT in qualità di Stazione appaltante, il controllo sui requisiti spetta al Settore/Area dell'Ente competente alla realizzazione dell'opera.

I soggetti diversi dalla Città metropolitana di Milano che utilizzano l'elenco comunicano al Settore competente alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue la cancellazione dall'elenco. La falsa dichiarazione implica la segnalazione agli Ordini e Collegi professionali e comporta sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

8- RIFIUTO E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'Amministrazione si riserva di rifiutare l'iscrizione o di cancellare dall'Elenco il professionista che:

- Non risulta in possesso dei requisiti;
- Perde il possesso dei requisiti;
- Che ha superato il numero di incarichi di cui all'art. 6, c. 8, del D.L. 76/2020;
- A seguito di istanza di cancellazione presentata dal medesimo soggetto iscritto.

Del mancato accoglimento dell'iscrizione o della cancellazione è data notizia al professionista interessato, tramite pec.

9- MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO

La nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico o la designazione del Presidente avverrà individuando il soggetto dall'elenco nei limiti della propria discrezionalità tecnica, nel rispetto dei principi di trasparenza, compatibilità, moralità, esperienza e professionalità.

Tale attività di scelta esula dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici in quanto, l'incarico di membro del Collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria.

Infatti, fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013, la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), del codice e dell'art. 10, comma 1, lettera c), della direttiva 24/2014 UE, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica.

Nella scelta del membro del Collegio, Città Metropolitana di Milano, nell'ambito della propria discrezionalità provvederà alla nomina del suo rappresentante, attingendo all'apposito elenco permanentemente aperto istituito con Avviso pubblico, con le modalità descritte negli Indirizzi Operativi approvati con il decreto sindacale R.G. 57/2022 sopra citato.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i membri individuati dalle parti ed il Presidente devono rilasciare le dichiarazioni inerenti i requisiti reputazionali e di onorabilità e l'inesistenza di cause d'incompatibilità.

10- PUBBLICITÀ

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito dell'Ente all'Albo Pretorio per 15 giorni e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Informazioni su bandi, avvisi, ed esiti di gara - Avvisi pubblici: procedure in corso.

11- CODICE DI COMPORTAMENTO

Come previsto dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in breve Codice Nazionale, l'Ente ha l'obbligo di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal medesimo Codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

La richiamata norma prevede, a tal fine, che negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni contraente inseriscano apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice medesimo.

Con riferimento alla Città metropolitana di Milano è fatto obbligo ai soggetti che saranno nominati componenti del Collegio Consultivo Tecnico della scrupolosa osservanza del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano", approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7, disponibile sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

12- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che la Città metropolitana di Milano, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). La Città metropolitana di Milano garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Direttore del Settore Appalti e Contratti
Avv. Giorgio Grandesso
Documento firmato digitalmente